ISSN 2704-8012

European Journal of Privacy Law & Technologies

2019/2



G. Giappichelli Editore

European Journal of Privacy Law & Technologies

Directed by Lucilla Gatt

2019/2

G. Giappichelli Editore

European Journal of Privacy Law & Technologies
On line journal
Italian R.O.C. n. 25223

G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
http://www.giappichelli.it



The Journal is one of the results of the European project TAtoDPR (Training Activities to Implement the Data Protection Reform) that has received funding from the European Union's within the REC (Rights, Equality and Citizenship) Programme, under Grant Agreement No. 769191.

The contents of this Journal represent the views of the author only and are his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Published Online by G. Giappichelli in Dicember 2019
www.ejplt.tatodpr.eu

LA BANCA NON PUÒ BLOCCARE L'OPERATIVITÀ DEL CLIENTE SE QUESTI NON FIRMA L'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI (COMMENTO A CASS. CIV., SEZ. I, ORD. 21 OTTOBRE 2019, N. 26778)

Mario Triggiani

Abstract

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26778/2019, ha dichiarato la nullità la clausola del contratto di conto corrente con cui la banca aveva subordinato l'esecuzione delle operazioni richieste dal cliente al rilascio del consenso al trattamento dei dati sensibili. In particolare, la Cassazione ha sancito che la banca non può bloccare l'operatività del cliente se questi non firma l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, precisando che la condotta della banca comporta la responsabilità della stessa per inadempimento contrattuale, in quanto la richiesta del consenso è da intendersi come contraria a norme imperative dato che la legge sulla privacy ha natura di norma imperativa, contenendo precetti che non possono essere derogati dall'autonomia privata.

Keyword: dati personali; dati sensibili; autonomia contrattuale.

Summary: Introduzione. – 1. Il fatto. – 2. Le considerazioni della Corte. – 3. Le conclusioni.

Introduzione

Lo scorso 21 ottobre la I Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato con ordinanza n.26778/2019 la questione della legittimità del blocco da parte della banca dell'operatività del conto corrente bancario e del deposito titoli di un cliente che abbia rifiutato di sottoscrivere l'autorizzazione al trattamento dei propri dati sensibili, cioè idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. [1]

[1] Definizione fornita dall'art.4 della versione previgente del d.lgs. 196/2003, articolo abro-

1. Il fatto

Nel caso di specie la Deutsche Bank s.p.a. aveva provveduto a bloccare dai primi giorni del 2008 le operazioni del proprio cliente E.L. in quanto quest'ultimo non aveva autorizzato la banca al trattamento dei suoi dati sensibili nonostante fosse stato avvisato che tale rifiuto avrebbe comportato l'impossibilità di dar corso alle operazioni richieste dal correntista.

Proprio l'informazione fornita al cliente circa la necessarietà dell'acquisizione da parte della banca dei suoi dati sensibili era stata posta alla base delle decisioni del giudice di primo e di secondo grado, che avevano ritenuto che il comportamento della banca non configurasse violazione della legge sulla privacy o inadempimento contrattuale.

2. Le considerazioni della Corte

La Corte di Cassazione ha, invece, accolto il ricorso del correntista evidenziando come, già sulla base della normativa previgente (applicabile al caso di specie) l'autonomia contrattuale non possa porsi in contrasto con norme imperative come il codice privacy (d.lgs. 196/2003), il cui art. 23 comma 3 (versione previgente [2]) sancisce che il consenso al trattamento dei dati personali debba essere prestato liberamente, e quindi certamente non sotto le pressioni di una minaccia di bloccare conto corrente e deposito titoli.

D'altro canto tale legge consente il trattamento dei dati personali (ed a maggior ragione di quelli sensibili) solo qualora questi siano indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati.

Il Collegio osserva come non risultava, nel caso di specie, che la banca avesse spiegato concretamente la necessità del trattamento dei dati sensibili, avendo semplicemente affermato che per propria policy aziendale fossero utili per un miglior rapporto con la clientela.

Non essendovi dunque alcun reale bisogno per la banca di trattare i dati sensibili, questi si configurano come non pertinenti e non indispensabili.

Se è teoricamente ipotizzabile che la banca possa trovarsi in possesso di dati sensibili dei clienti e che si trovi in necessità di avere un consenso per poterli

gato dal d.lgs. 101/2018 che ha adeguato la normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679.

[2] *Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo.*

distruggere, la Cassazione ha ribadito che non è questo motivo sufficiente per obbligare i correntisti a fornire il consenso al trattamento (nozione che comprende una quantità di operazioni che vanno ben oltre la mera distruzione) dei dati in luogo di un mero consenso una tantum alla cancellazione degli stessi qualora raccolti incidentalmente.

3. Le conclusioni

La condotta della banca che blocca l'operatività del conto corrente bancario e del deposito titoli del correntista il quale non abbia sottoscritto l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili integra dunque responsabilità della stessa per inadempimento contrattuale in quanto la richiesta del consenso è da intendersi come contraria a norme imperative.

Il Regolamento, pur non richiamando mai espressamente la nozione di "dato sensibile" sancisce all'art. 9 che "*È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*" indicando successivamente i casi tassativi in cui non si applica tale disposizione.